



## **ORDINANZA SINDACALE 3/2017**

del 18 Aprile 2017

### **DEMOLIZIONE, RIMOZIONE E RIMESSA IN PRISTINO DEI LUOGHI**

#### **IL SIDACO**

##### **VISTA**

la segnalazione pervenuta da parte della locale stazione dei Carabinieri di Villalvernia, avvenuta in data 29 settembre 2016, con la quale si dava riscontro della presenza nel territorio comunale in strada Gerassa di fabbricati adibiti verosimilmente a ricovero attrezzi e stallo bestiame (piccolo gregge di pecore e numero cinque cani razza Maremmano) e veniva richiesta la regolarità urbanistica degli immobili descritti;

##### **PRESO ATTO**

che con sopralluogo congiunto tra il personale dell'ufficio tecnico comunale e il personale della locale stazione dei Carabinieri di Villalvernia, avvenuto in data 11 ottobre 2016, con la quale si certificava la presenza in loco degli immobili sopra descritti, e meglio identificati come segue:

- Numero tre baraccamenti composti da materiale vario (legname, plastica, ferro, plastica) adibiti in maniera indistinta a ricovero attrezzi e stallo di bestiame;
- Individuati catastalmente al foglio 2, mappali 425 di proprietà di Pisano Rosangela, residente in Sogliano al Rubicone (FC) 47030 in via Villaggio Baviera 27;

##### **CONSIDERATO**

che in base alla collocazione catastale tali immobili sono individuati nel vigente PRGC come:

- ✓ Area agricole coltivate (E1);
- ✓ Aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 42/2004 - D.M. 08/06/73 modificato con D.M. 15/11/04;
- ✓ Delimitazione fasce di rispetto dei corsi d'acqua art. 29 L.R. 56/77 e s.m.i.;
- ✓ Fascia "A" del PAI (in parte 7,3%);
- ✓ Fascia "B" del PAI (in parte 92,7%);
- ✓ Fasce di rispetto alla viabilità (F1);
- ✓ Aree del biotopo IT1 180004 S.I.C. e Z.P.S. - Greto del Torrente Scrivia tra Cassano Spinola e Villalvernia;
- ✓ Classe IIIa (in parte 7,3%);
- ✓ Classe IIIa2 (in parte 92,7%);



#### **VALUTATO**

altresì il parere da parte della Provincia di Alessandria, direzione ambiente, servizio valorizzazione ed educazione ambientale, comunicato in data 2 marzo 2017 a questo Comune, derivante da sopralluogo effettuato al fine della valutazione di incidenza sul SIC ZPS IT1800004 "Greto dello Scrivia", dove veniva chiaramente espresso che non sussistono i presupposti per avviare un procedimento di screening di valutazione d'incidenza riferibile agli immobili sopra descritti;

#### **PRESO ATTO**

che le opere sopra descritte sono da considerarsi a tutti gli effetti interventi di nuova costruzione, ai sensi dell'art. 3 del DPR 380/2001 e s.m.i. e pertanto necessitanti di permesso di costruire come previsto dall'art. 10 del D.P.R. 380/01 e s.m.i.;

#### **VISTO**

che le per le opere realizzate si configura la disciplina di cui all'art. 31 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e che le stesse risultano in contrasto con la normativa urbanistica vigente e che pertanto non possono essere suscettibili di sanatoria, e pertanto in conformità al disposto del vigente articolo si può procedere ad ordinarne la demolizione delle stesse e al ripristino dello stato dei luoghi;

#### **DATO ATTO**

che l'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce attività vincolata della pubblica amministrazione con la conseguenza che i relativi provvedimenti quali l'ordinanza di demolizione, costituiscono atti vincolanti;

#### **VISTI**

Viste le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale;

Visto il Regolamento Edilizio Comunale;

Visto lo Statuto del Comune di Villalvernia;

Visto il D.P.R. n. 380/01 e s.m.i.;

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni ed in particolare il potere di ordinanza del sindaco ai sensi dell' art. 50 , comma 5, dello stesso TUEL e dell'art. art. 54 , comma 4, come riformulato dal D.L. 25 maggio 2008, n. 92, conv. in L. n.125/2008;

Per le motivazioni sopra esposte:

## **ORDINA**

alla signora Pisano Rosangela, residente in Sogliano al Rubicone (FC) 47030 in via Villaggio Baviera 27, responsabile dell'abuso e proprietaria del terreno identificato al foglio 2, mappali 425 su cui lo stesso ricade, di provvedere, ai sensi dell'art. 31 D.P.R. 380/2001 e s.m.i., a propria cura e spese, alla demolizione e



rimozione delle opere di seguito indicate, nonché al ripristino dello stato originario dei luoghi, entro il termine perentorio di **giorni 90 (novanta)** con effetto dalla data di notifica della presente Ordinanza.

Elenco opere e attività da eseguire:

- *Numero tre baraccamenti composti da materiale vario (legname, plastica, ferro, plastica) adibiti in maniera indistinta a ricovero attrezzi e stallo di bestiame;*
- *Ogni altra opera realizzata e priva di Permesso di Costruire;*
- *Di provvedere, a conferire ad idoneo centro di raccolta i materiali di rifiuto provenienti dalla demolizione, comunicandone la destinazione ed evitando espressamente lo stoccaggio di mattoni o di altri materiali di risulta nell'ambito dell'area di pertinenza dell'opera demolita;*

## COMUNICA

Ai sensi dell'art. 31, commi 2, 3 e 6 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. che, decorso infruttuoso il termine suindicato, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, verranno acquisite di diritto al patrimonio dell'Amministrazione a cui compete la vigilanza sull'osservanza della presente Ordinanza che dovrà provvedere alla demolizione e rimozione delle opere ed installazioni abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile dell'abuso.

L'area di sedime verrà identificata successivamente in conformità a quella necessaria per la realizzazione di opere analoghe e pari al massimo di 10 volte la superficie utile abusivamente costruita come previsto dall'art.31, comma 3, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002.

Ai sensi dell'art. 31, comma 4 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301, che l'accertamento dell'inottemperanza alla presente ingiunzione di demolizione nel termine sopra indicato, costituirà titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari.

In caso di inottemperanza alla presente ordinanza di demolizione, rimozione e rimessa in pristino dei luoghi, si applicherà una sanzione pecuniaria di importo compreso tra 2.000 Euro e 20.000 Euro ai sensi dell'art. 31, comma 4 bis del D.P.R. 6 giugno 2001 e s.m.i..

## DISPONE

- Che la presente ordinanza venga notificata al soggetto sopra identificato;
- La comunicazione, per opportuna conoscenza, alla Prefettura di Alessandria, alla Stazione dei Carabinieri di Villalvernia, competente per territorio, alla Provincia di Alessandria, direzione ambiente, servizio valorizzazione ed educazione ambientale.



- Di darne ampia pubblicità.
- Che il presente provvedimento venga affisso all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15 naturali, successivi e continui.

## AVVERTE

- ❖ che responsabile del procedimento è il Sindaco, Franco Persi;
- ❖ che gli interessati, fatto salvo quanto previsto dal Codice di Procedura Penale, possono accedere alla documentazione relativa al presente procedimento presso la segreteria Comunale in orario d'ufficio previo appuntamento;
- ❖ a norma dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/1990, che in relazione al disposto dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 104/2010, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni (sessanta) giorni dalla piena conoscenza del medesimo, per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o, in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni sempre dal medesimo termine, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971;
- ❖ il ricorso, comunque proposto, non è sospensivo del presente provvedimento adottato a tutela della pubblica incolumità delle persone.
- ❖ che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per l'applicazione dei disposti dell'art. 650 del codice penale nonché alle procedure sopra esposte.
- ❖ i soggetti che non si atterrano scrupolosamente alle prescrizioni contenute nella presente ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che eventualmente potranno essere arrecati a se stessi a soggetti terzi e/o a cose.

F.to Il Responsabile del Servizio | Sindaco  
**Franco Persi**